

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n.28 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n.6 “Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n.12, e successive modifiche ed integrazioni” ed i successivi decreti presidenziali di rimodulazione, in ultimo il D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;
- VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modifiche ed integrazioni, concernente “Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
- VISTO l’articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede l’istituzione, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, del Comitato regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.), in attuazione dell’art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, composto da 5 membri nominati dal Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, sentiti i presidenti dei Gruppi parlamentari, in modo da rispecchiare la consistenza di ogni singolo Gruppo parlamentare;
- VISTA la deliberazione n. 52 del 28 aprile 1999 dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni concernente “individuazione degli indirizzi generali relativi ai comitati regionali per le comunicazioni”;
- CONSIDERATO che il secondo comma dell’art. 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che i componenti del Comitato

durano in carica cinque anni, non sono confermabili, ad eccezione delle ipotesi previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, devono essere in possesso dei requisiti fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e non incorrere nelle cause di incompatibilità individuate dalla medesima Autorità;

VISTO il D.P. n.315/Serv.1°/SG del 28/06/2017, relativo al rinnovo del CO.RE.COM., nel quale, tra gli altri componenti, risulta nominato l'Avv. Giuseppe Di Stefano;

VISTA la nota prot. n. 1199/Gab del 30 aprile 2019, con la quale il Presidente dell'A.R.S., nel comunicare le dimissioni presentate dall'Avv. Giuseppe Di Stefano da componente del CO.RE.COM., ha nominato in sua sostituzione l'Avv. Mariano Equizzi;'

CONSIDERATO che con la medesima nota il Presidente dell'A.R.S. ha specificato che dalla documentazione presentata, curriculum e dichiarazione sostitutiva, lo stesso risulta in possesso dei requisiti previsti per la nomina in argomento e non incorre nelle cause di incompatibilità individuate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTA la deliberazione n. 249 del 2 luglio 2019, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della nomina, da parte del Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana dell'Avv. Mariano Equizzi, quale componente del CO.RE.COM.;

RITENUTO di dovere procedere alla sostituzione dell'Avv. Giuseppe Di Stefano con l'Avv. Mariano Equizzi in seno al CO.RE.COM.,

D E C R E T A

ART. 1

Ai sensi dell'art. 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 249 del 2 luglio 2019, in seno al Comitato regionale per le Comunicazioni, il dimissionario Avv. Giuseppe Di Stefano è sostituito dall'Avv. Mariano Equizzi.

L'incarico di cui trattasi avrà termine alla scadenza naturale del CO.RE.COM. rinnovato con il D.P. n. 315/Serv.1°/SG del 29 giugno 2017.

ART. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, per esteso, nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, li 11 LUG. 2019

Il Presidente
Firmato: MUSUMECI